



REPUBBLICA ITALIANA

- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo, Sezione V^a Civile, nella persona del Giudice dott. Andrea Illuminati, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel procedimento portante l'RG n° 2268/19 degli affari civili

tra

[REDACTED] in persona del legale rappresentante
pro tempore (avv.ti Virgilio Calabrese e Giovanni Calabrese)

- attori -

e

Intesa Sanpaolo S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, quale società incorporante Banca Nuova spa (avv.ti Luca Zitiello e Benedetta Musco Carbonaro)

- convenuta -

oggetto: <<rapporti di c/c e altri contratti bancari>>

CONCLUSIONI

v. verbale di trattazione scritta del 8/3/2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, la [REDACTED]
[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore* –
premessi di essere intestataria di conto corrente e collegato deposito titoli presso
l'allora Banca Nuova spa – deduce la violazione del TUF da parte di quest'ultima
nelle operazioni di vendita delle azioni di Banca Popolare di Vicenza meglio
specificate in atti, viziate pure da dolo o comunque da errore essenziale; chiede
dunque la declaratoria di inefficacia, l'annullamento o la risoluzione delle predette
operazioni di vendita, nonché la condanna della convenuta al risarcimento del
danno lei derivato dalla perdita totale dell'investimento, pari a complessivi €. 57.809,00, oltre ad interessi compensativi e rivalutazione monetaria.

Allega l'attrice a fondamento della propria domanda che:

- in data 20.04.2007 aveva concluso con Banca Nuova un contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento (rinegoziato il 3.02.2009 ed



ancora in data 6.09.2011), in forza del quale veniva aperto il deposito titoli n. 810-4012576;

- in data 20.02.2012 [REDACTED] presentava al Consiglio di Amministrazione di BPV domanda di ammissione a socio con contestuale acquisto di n. 200 Azioni BPV per il controvalore di euro 12.520,00 ;
- a fronte della successiva adesione dell'attrice all'Aucap 2013, le erano state assegnate n. 10 Azioni BPV in opzione e n. 240 Azioni BPV in prelazione, per il controvalore complessivo di €.15.625,00;
- a fronte inoltre della successiva adesione dell'attrice all'Aucap 2014, le erano state assegnate n. 77 Azioni BPV in opzione e n. 123 Azioni BPV in prelazione, per il controvalore complessivo di €. 12.500,00;
- nel mese di maggio 2015 alla cliente venivano assegnate n. 358 Azioni BPV derivanti dalla conversione di n. 250 Obbligazioni BPV precedentemente sottoscritte dalla stessa, dal valore di €. 17.187,50;
- nel 2015 l'attrice apprese dai mezzi di informazione che BPV aveva problemi di solidità finanziaria ma, recatasi presso Banca Nuova, fu ancora una volta rassicurata circa la bontà degli acquisti effettuati, salvo poi apprendere, ancora una volta dai mezzi di informazione, che il valore delle azioni si era praticamente azzerato e chiedere invano la restituzione delle somme versate;
- l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato BPV per le modalità di collocamento delle azioni nel periodo 2013-2015, tali da condizionare e limitare la libertà di scelta dei sottoscrittori, indotti all'acquisto di titoli difficilmente negoziabili e liquidabili dalla prospettiva di accedere a condizioni di credito agevolate.

Radicatasi la lite, si è costituita Intesa Sanpaolo spa, quale società incorporante Banca Nuova spa, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle domande svolte nei suoi confronti e, comunque, l'infondatezza delle stesse.

Istruita la procedura a mezzo dell'assunzione delle prove orali, all'udienza in epigrafe indicata il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.

*



2.- Così compendiata la *res* litigiosa, in via pregiudiziale va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla banca relativamente alle pretese svolte nei suoi confronti dall'attrice.

Mette conto osservare al riguardo che la disciplina dettata dal D.L. 99/17 convertito con legge 121/17, invocata da parte convenuta a sostegno della eccezione di carenza di legittimazione passiva di Banca Nuova spa, riguarda *“l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza spa e di Veneto Banca spa nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato”* (art. 1).

Le cessioni disciplinate (art. 2 e 3) sono quelle poste in essere dai commissari liquidatori di BPV spa e BV spa e da tali cessioni sono espressamente esclusi, giusta art. 3 co. 1 lett. b) e c), *“i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”*.

Il fatto che l'art. 3.1.1 del contratto di cessione richiamato nel d.l. preveda che per passività e attività incluse nella cessione *“si intendono anche quelle delle relative partecipate che siano espressamente incluse nell'insieme aggregato”* e che l'art. 4 relativo alle c.d. *“operazioni di ribilanciamento”* stabilisca la possibilità di restituzione o retrocessione al soggetto in liquidazione di *“attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle Banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto di cui all'articolo 2, co. 1”* (con conseguente riespansione della sua responsabilità), non vale a dimostrare che le passività delle partecipate derivanti dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle azioni o obbligazioni subordinate delle banche in liquidazione (peraltro nel caso di specie ancora da accertare) – quale quella per cui è causa – siano incluse nella cessione.



Sarebbe, infatti, irrazionale escludere espressamente dalle cessioni tali passività quando relative alle banche in liquidazione e includervi in via interpretativa quelle delle partecipate, tale essendo Banca Nuova spa.

Il fatto che tali passività siano escluse dalla cessione a Intesa San Paolo non vale tuttavia a dimostrare che le partecipate non debbano rispondere di tali passività in proprio, facendole gravare sulle LCA.

L'art. 1 del decreto individua infatti espressamente i soggetti in liquidazione in BPV e VB [art. 1 co. 1^a ult. cpv.: *“ai fini del presente decreto per «soggetti sottoposti a liquidazione» si intendono le Banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2”*] e l'art. 2 co. 2^a dello stesso testo prevede che, dopo l'adozione dei decreti di cui al co.1 [ndr quelli di liquidazione e relativa attuazione compresi quelli aventi a oggetto le cessioni], *“l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario è condotto con riferimento ai soli crediti non ceduti ai sensi dell'articolo 3, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura”*.

Del resto, un'interpretazione di segno contrario presterebbe il fianco a evidenti censure di incostituzionalità in relazione all'art. 47 della Carta fondamentale che tra l'altro incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme e comunque sarebbe irragionevole. Posto infatti che le società partecipate dalle banche in liquidazione non sono a loro volta sottoposte a tale procedura e posto che le cessioni postulano un massiccio ricorso ad aiuti di Stato, ritenuti compatibili con l'art. 107 del trattato UE dalla commissione europea perché funzionali a evitare tensioni economiche e a consolidare il settore creditizio nel Paese; è evidente che la cessione di attività, passività o rapporti di società del gruppo da parte dei commissari liquidatori delle banche in liquidazione, per i ceduti, si risolve in un vantaggio considerata la solvibilità e solidità del cessionario.

Ritenere che le passività delle partecipate non cedute transitino automaticamente dalla sfera patrimoniale delle partecipate a quella della partecipante in lca comporta, all'evidenza, un effetto contrario alla ratio della disciplina esaminata, estendendo di fatto ai creditori delle partecipate gli effetti dell'insolvenza della partecipante.



Alla luce delle considerazioni sopra svolte, va rigettata l'eccezione sollevata da Intesa Sanpaolo spa al fine di far valere il proprio (presunto) difetto di legittimazione passiva sostanziale.

Ciò posto, e procedendo all'esame delle pretese risarcitorie, l'attrice lamenta che l'intermediario, venendo meno ai doveri di diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento, nonché ai connessi obblighi informativi e di salvaguardia, la avrebbe indotta a sottoscrivere ordini di acquisto di azioni della Banca Popolare di Vicenza, speculative e non adeguate al profilo di rischio della stessa; con successiva perdita da parte sua, per effetto di un drastico calo di tali titoli, dell'intero capitale investito.

Premesso che la natura "*a rischio medio - alto*" delle azioni acquistate non è contestata dalla banca, occorre accertare l'adempimento (o meno) da parte dell'intermediario finanziario degli obblighi contrattuali sullo stesso gravanti in relazione ai singoli casi sottoposti al vaglio del Tribunale.

Si rileva sul punto che l'art. 21 TUF, la cui violazione viene dedotta nel caso in oggetto, prevede una serie di obblighi di diligenza, di correttezza e di trasparenza a carico dell'intermediario finanziario, obblighi che si estrinsecano nei confronti della clientela mediante un'articolata attività di acquisizione di tutte le informazioni necessarie e una costante informazione della stessa con riguardo ai possibili investimenti e connessi rischi.

Gli artt. 26 e 28 del reg. Consob (espressione del dettame *Know your customer rule*) declinano ulteriormente gli obblighi di informazione che gravano sugli intermediari, sancendo da un lato (art. 26) un obbligo di conoscenza degli strumenti finanziari da essi stessi offerti, conoscenza che deve essere adeguata al tipo di prestazione da fornire, con obbligo di operare al fine di contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio di investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore e, al contempo, imponendo (art. 28), prima della stipula del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione di servizi di investimento, di: a) richiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, in ordine alla sua situazione finanziaria, ai suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.



Inoltre, l'intermediario finanziario è tenuto a garantire una conoscenza effettiva dello specifico prodotto venduto misurato e rapportato al profilo di investimento del cliente, verificando, ai sensi dell'art. 29 Reg. Consob (espressione del principio della *suitability rule*), che l'investitore abbia ben compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza in rapporto alla sua situazione patrimoniale (Trib. Bologna, 22 maggio 2007). Nonché, infine, ad astenersi dall'effettuare operazioni, anche se espressamente impartite dal cliente, rispetto a costui non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione, salvo la ripetizione scritta dell'ordine preceduta dalla esplicazione delle ragioni di inadeguatezza.

La normativa passata in rassegna mira a garantire l'interesse particolare dei singoli investitori e, al contempo, quello generale (*recte*: pubblico) all'integrità del mercato finanziario, ovvero ad assicurare correttezza e trasparenza dell'attività di intermediazione: la corretta interpretazione delle preferenze di investimento dei risparmiatori e la ponderata valutazione dei rischi da parte di costoro riducono l'alea connessa agli investimenti finanziari entro quella connaturata, e perciò insopprimibile, alle operazioni eseguite sul mercato dei valori mobiliari, ed elidono, tendenzialmente, il rischio non necessario, evitando che questo sia addossato in modo inconsapevole sul risparmiatore.

Ciò debitamente premesso, nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale la condotta serbata dall'intermediario non può dirsi connotata dalla diligenza richiesta ad un professionista nel settore finanziario.

In particolare, l'attrice ha dimostrato l'acquisto, in data 20.02.2012, di 200 Azioni BPV per il controvalore di euro 12.520,00; in occasione dell'Aucap 2013 di ulteriori n. 250 Azioni BPVI per il controvalore di €. 15.625,00; in occasione dell'Aucap 2014 di ulteriori n. 200 Azioni BPVI per il controvalore di €. 12.500,00. Ha inoltre dimostrato di aver ottenuto, nel mese di maggio 2015, l'assegnazione di n. 358 Azioni BPV derivanti dalla conversione di n. 250 Obbligazioni BPV precedentemente sottoscritte dalla stessa, dal valore di euro 17.187,50

L'attrice lamenta di non avere ricevuto informazioni relative alle caratteristiche dei titoli acquistati; assume inoltre che l'investimento non era adeguato al suo profilo di rischio.



A fronte di tali allegazioni la banca ha dedotto la correttezza del proprio operato, tuttavia non ha offerto prova alcuna circa la consegna del prospetto relativo all'Offerta dello specifico prodotto finanziario in concreto acquistato dall'attore.

In merito a quanto riportato nella scheda di adesione all'offerta sottoscritta dalla parte attrice (quelle relative all'aumento di capitale 2013 e 2014, cfr. doc. nn. 11 e 12 fasc. convenuta) prodromica agli ordini di acquisto, si legge in premessa: 1) che il cliente *"dichiara di aver preso visione del prospetto relativo all'Offerta messo a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale di BPV scpa (la banca o l'emittente)"*, presso le filiali del gruppo BPV, nonché sul sito internet dell'emittente; 2) come è composto il prospetto in questione (documenti di registrazione, nota informativa sugli strumenti finanziari e nota di sintesi depositate presso la Consob con relativi estremi identificativi); 3) che il cliente *"dichiara di essere consapevole dei fattori di rischio relativi all'investimento richiamati alla sezione D della nota di sintesi, al capitolo 2 della nota informativa sugli strumenti finanziari e al capitolo 4 del documento di registrazione"*.

Il contenuto delle dichiarazioni testé riportate non è tuttavia idoneo di per sé solo a dimostrare l'adempimento da parte della banca degli obblighi informativi previsti dalla normativa citata.

Come infatti la S.C. ha ripetutamente chiarito:

"in tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, ai sensi dell'art. 29, comma 3, della delibera Consob del 1 luglio 1998 n. 11522) applicabile "ratione temporis", prima di dare attuazione ad un ordine, ancorché scritto, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente" (cfr. Cass. sez. I^a civ. n. 22147/10);

"in tema d'intermediazione finanziaria, la dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli dà atto di avere ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del "grado di rischio", non può essere qualificata come confessione stragiudiziale, essendo a tal fine necessaria la consapevolezza e volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e favorevole all'altra parte, che determini la realizzazione di un



obiettivo pregiudizio, ed è, inoltre, inidonea ad assolvere gli obblighi informativi prescritti dagli artt. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998, trattandosi di una dichiarazione riassuntiva e generica circa l'avvenuta completezza dell'informazione sottoscritta dal cliente" (cfr. Cass. sez. 1^a civ. n. 11412/12, nonché cass. sez. 1^a civ. n. 20178/14).

Manca, dunque, la prova che i predetti documenti siano stati consegnati alla cliente prima della sottoscrizione dell'aumento di capitale.

Neppure vi è prova che prima della sottoscrizione dei vari aumenti di capitale alla [REDACTED] sia stata consegnata la scheda del prodotto finanziario acquistato.

Tanto meno risulta provato che gli operatori della banca abbiano illustrato all'attrice il contenuto del prodotto, non avendo la banca articolato richieste di prova orale sul punto.

Il mancato assolvimento degli obblighi informativi integra certamente gli estremi di un grave inadempimento contrattuale (ex art. 1455 cc), avendo in concreto precluso all'investitore una scelta consapevole in ordine all'investimento compiuto; ciò rende superflua - ai fini dell'accoglimento dell'azione risarcitoria - ogni ulteriore considerazione in ordine sia alla sostenuta inadeguatezza dell'operazione effettuata al profilo del cliente, sia, più in generale, al dedotto non corretto *modus operandi* seguito da Banca Nuova nella negoziazione delle azioni bpvi (cfr. Cass. sez. 5^a civ. ord. n. 363/19 in ordine alla decidibilità della causa sulla base della "*ragione più liquida*" cioè della "*questione ritenuta di più agevole soluzione*").

Ai fini della quantificazione del pregiudizio risarcibile (ex art. 1223 c.c.) e, segnatamente, della perdita subita (non avendo la parte attrice provato l'esistenza di ulteriori profili di danno, quali ad esempio il lucro cessante che è stato allegato in guisa solo generica), occorrerà prendere in considerazione l'ammontare degli investimenti effettuati, pari ad €. 57.809,00, cui vanno aggiunti - trattandosi di debito di valore - rivalutazione monetaria ed interessi compensativi a far data dal 25.6.2017 (data di sottoposizione della BPV spa a L.C.A. e di perdita da parte dei titoli azionari della banca dell'intero loro valore) a quella della pubblicazione della presente sentenza. Si ottengono



pertanto € 60.077,23 (= € 59.369,84 per capitale rivalutato + € 707,39 per interessi legali) che l'intermediario è tenuto a corrispondere all'attrice.

L'accoglimento di tale domanda non può essere impedito dall'eccezione di prescrizione sollevata dall'intermediario, risultando la stessa infondata.

Nell'ipotesi come quella in oggetto in cui l'investitore avanzi una domanda di risarcimento del danno derivante dal dedotto inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario al momento dell'investimento, *il dies a quo* di decorrenza della prescrizione va ancorato al momento della percezione del pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore (cfr., *ex multis*, Cass., 18 febbraio 2016, n. 3176; Cass., 5 aprile 2012, n. 5504, secondo cui *"in tema di danno contrattuale - al fine di determinare il dies a quo della prescrizione - occorre verificare il momento in cui si sia prodotto nella sfera patrimoniale del creditore il danno causato dal colpevole inadempimento della convenuta"*).

Sulla scorta di tale principio, il *dies a quo* per il computo del termine prescrizionale va individuato nella data del *default* dell'emittente, quale momento in cui l'investitore assume contezza dell'inadempimento della banca intermediaria agli obblighi informativi e del pregiudizio derivatone (vale a dire, la perdita del valore dell'investimento) (cfr. C. App. Bolzano, 13 aprile 2019, n. 44.; C. App. Ancona, 28 giugno 2019, n. 1081; Trib. Milano, 14 maggio 2012, n. 5495).

Essendo la società emittente stata posta in LCA in data 25.6.17, da tale data a quella di istaurazione del presente giudizio (maggio 2018) non è decorso alcun termine prescrizionale.

Risulta, infine, inammissibile l'eccezione sollevata dall'Intermediario di limitazione del risarcimento ex art. 1227 co. 2^a c.c. per mancata proposizione da parte dell'attrice di apposita istanza di indennizzo al Fondo Indennizzo Risparmiatori istituito dalla l. 145/2018. Trattandosi infatti di eccezione in senso stretto (cfr. Cass n. 2018/20530), la stessa avrebbe dovuto essere proposta nei termini previsti dal combinato contesto degli artt. 166 e 167 co. 2^a cpc anziché, in modo del tutto intempestivo, solamente con la comparsa conclusionale.

*

3. - Le spese di lite – che si liquidano in dispositivo ex DM 55/14 e succ. mod. – seguono la soccombenza ex art. 91 cpc.



P.Q.M.

- condanna Intesa Sanpaolo spa, in persona del legale rappresentante *p.t.*, a corrispondere alla parte attrice l'importo di 60.077,23, oltre ad interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- condanna Intesa Sanpaolo spa, in persona del legale rappresentante *p.t.*, a rifondere agli attori le spese di lite che si quantificano in €. 786,00 per spese vive ed in €. 7.795,00 per compensi di avvocato, oltre ad oneri e accessori di legge.

Palermo, lì 28.5.21

Il Giudice Unico

dott. Andrea Illuminati

